

REGOLAMENTO

sulle modalità di assegnazione ed utilizzo dei fondi per la ricerca

Art. 1

(Ambito di applicazione)

- 1.1. Il presente regolamento l'assegnazione e l'utilizzo dei fondi che la Scuola, in virtù dei principi enunciati nell'art. 1 dello Statuto, destina all'attività di sostegno e promozione alla ricerca scientifica.
- 1.2. I fondi possono essere utilizzati anche per la realizzazione di progetti cofinanziati con il Ministero e con altri enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri.

SEZIONE I

PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 2

(Fondi per la ricerca)

- 2.1. Sono istituiti i seguenti fondi per la ricerca determinati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione:
 - a) ricerca scientifica finanziata dalla Scuola (Progetti Interni);
 - b) ricerca scientifica finanziata dalla Scuola in regime di cofinanziamento con il Ministero o con altri soggetti pubblici e/o privati, italiani o stranieri (Progetti Cofinanziati).

Art. 3

(Soggetti interessati e possibilità di utilizzo dei fondi)

- 3.1. Possono accedere ai finanziamenti della Scuola esclusivamente i professori e i ricercatori della Scuola che intendano proporre:
 - a) progetti di ricerca annuali o pluriennali;
 - b) inviti a professori visitatori e collaboratori alla ricerca provenienti da altri Paesi.
- 3.2. Per i progetti di ricerca la cui durata superi il termine di dodici mesi, la somma assegnata complessivamente per l'anno di riferimento non potrà essere superiore al 70% del fondo di cui all'art. 2.1., lett. a); nel caso di progetti di durata superiore ai due anni, tale percentuale è ridotta al 50%.
- 3.3. Per gli inviti a professori visitatori e altri collaboratori di altri Paesi la somma assegnata complessivamente non potrà essere superiore al 15% del fondo di cui all'art. 2.1., lett. a).

Art. 4

(Modalità di richiesta di accesso ai finanziamenti per programmi di ricerca)

- 4.1. I soggetti interessati presentano all'"Area Ricerca", entro il termine fissato annualmente con provvedimento del Direttore, i progetti con l'indicazione di ogni informazione di carattere scientifico che giustifichi la richiesta:
 - a) titolo della ricerca;
 - b) durata del progetto (comunque non superiore a trentasei mesi);
 - c) obiettivi della ricerca;
 - d) stato dell'arte e motivazione della ricerca;
 - e) esperienze precedenti dei proponenti;
 - f) personale interno coinvolto;
 - g) personale esterno coinvolto;
 - h) descrizione analitica di ogni voce di spesa preventivata con suddivisione delle spese in spese di investimento, di funzionamento, spese per eventuali assegni di ricerca e per contratti di ricerca a tempo determinato;

- i) risorse portate a cofinanziamento;
 - j) laboratorio o centro di ricerca, anche esterno alla Scuola, interessato dal progetto.
- 4.2.** Alla richiesta devono essere allegati, a pena di esclusione:
- a) l'elenco delle pubblicazioni degli ultimi tre anni di cui il proponente sia stato autore o coautore;
 - b) ove necessario, la lettera di disponibilità da parte del direttore del laboratorio interessato dal progetto. Rimane inteso che tale lettera non è richiesta qualora il progetto sia presentato dal direttore del laboratorio medesimo.
- 4.3.** L'interessato deve indicare chiaramente se la richiesta di finanziamento si riferisce a un Progetto Interno o ad un Progetto Cofinanziato.
- 4.4.** Nel caso di Progetti Cofinanziati devono essere altresì indicati i partner e le eventuali risorse riservate per la sola copertura di spese di missione legate al progetto, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. **10.1.**
- 4.5.** Nel caso di progetti pluriennali, il proponente deve indicare le quote di finanziamento richieste suddivise per annualità. Nel caso di Progetti Interni di durata superiore a due anni, le ragioni che conducono a tale estensione temporale devono essere esposte in maniera analitica.
- 4.6.** Ciascun interessato può presentare nell'anno di riferimento una sola richiesta di finanziamento di Progetti Interni. La presentazione di più richieste di Progetti Interni determina l'inammissibilità di tutte le richieste presentate.
- 4.7.** I soggetti titolari di Progetti Interni possono essere ammessi a ulteriori Progetti Interni solo se quelli già avviati abbiano scadenza naturale entro l'anno solare in cui viene presentata la nuova richiesta.

Art. 5

(Modalità di richiesta di accesso ai finanziamenti per inviti a professori e collaboratori alla ricerca di altri Paesi)

- 5.1.** I soggetti interessati presentano all' "Area Ricerca", almeno due mesi prima della data prevista della visita, una proposta di invito con l'indicazione di ogni informazione di carattere scientifico che giustifichi la richiesta:
- a) obiettivi della ricerca;
 - b) motivazione della collaborazione;
 - c) contenuto della collaborazione;
 - d) periodo di soggiorno.
 - e) esperienze precedenti dei collaboratori;
 - f) compenso mensile previsto nei limiti massimi definiti anno per anno dalla Scuola.

SEZIONE II

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Art. 6

(Approvazione dei progetti)

- 6.1.** Ai fini della valutazione dei progetti presentati è nominata una apposita commissione, denominata "Commissione Ricerca", composta da:
- a) il Direttore, o suo delegato;
 - b) i Presidi delle Classi Accademiche;
 - c) due professori, uno per ciascuna Classe Accademica.
- 6.2.** Per la valutazione dei progetti presentati, la Commissione Ricerca si avvale del parere di specifici panel di esperti esterni alla Scuola.
- 6.3.** Le proposte progettuali saranno valutate nel rispetto dei seguenti criteri e principi:

- a) i progetti devono avere obiettivi, modalità di svolgimento e durata ben definiti;
 - b) la selezione dei progetti avviene su base competitiva, con riferimento primario alla novità dell'impostazione, alla chiarezza degli obiettivi ed alla potenzialità dei risultati;
 - c) sono altresì privilegiati i progetti che coinvolgono gruppi di ricerca multidisciplinari e personale interno di diverse tipologie;
 - d) è infine valutata anche congruenza del finanziamento richiesto con il progetto di ricerca.
- 6.4.** Resta inteso che l'eventuale ammissione o esclusione di precedenti richieste di finanziamento non costituisce titolo nella valutazione della nuova richiesta.
- 6.5.** La Commissione Ricerca, sulla base delle valutazioni espresse dai panel previsti dal precedente art. **6.2.**, e nei limiti delle disponibilità di bilancio, approva due distinte graduatorie di merito dei progetti finanziabili dalla Scuola e dei progetti candidabili al cofinanziamento da presentare al Consiglio direttivo per l'approvazione definitiva.
- 6.6.** Ai componenti dei panel previsti dal precedente art. **6.2.** la Scuola può riconoscere, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, anche un compenso.

Art. 7

(Approvazione di inviti a professori e collaboratori alla ricerca provenienti dall'estero)

- 7.1.** Ai fini dell'approvazione degli inviti a professori e collaboratori alla ricerca provenienti dall'estero, la Commissione Ricerca decide autonomamente.
- 7.2.** Eventuali attività didattiche del visitatore saranno sottoposte all'esame della Classe Accademica di riferimento.

SEZIONE III

MODALITÀ DI GESTIONE DEI FONDI

Art. 8

(Utilizzo dei fondi della Scuola)

- 8.1.** A seguito dell'approvazione dei Progetti Interni da parte del Consiglio direttivo, l'“Area Ricerca” comunica l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei progetti stessi e provvede alla loro gestione amministrativa e contabile, anche sulla base delle indicazioni dei responsabili dei progetti stessi.
- 8.2.** Le risorse assegnate devono essere impegnate entro il termine di durata del progetto. Eventuali economie sono recuperate a favore del bilancio alla scadenza del termine stesso.
- 8.3.** Al fine di dichiarare la conclusione dei progetti, i responsabili degli stessi devono presentare alla Commissione Ricerca, per il tramite dell'Area Ricerca, una relazione conclusiva con l'indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 9

(Cofinanziamento e utilizzo dei fondi ministeriali)

- 9.1.** L'Area Ricerca, dando seguito alle comunicazioni del competente Ministero in merito all'ammissione dei progetti al cofinanziamento e all'assegnazione delle relative somme, comunica l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei progetti stessi; provvede alla gestione amministrativa e contabile delle somme assegnate dal Ministero e di quelle assegnate dalla Scuola, anche sulla base delle indicazioni dei responsabili dei progetti stessi ed in conformità alla normativa ministeriale ed ai regolamenti della Scuola; provvede infine, alla scadenza del periodo di finanziamento, alla rendicontazione dei progetti.

- 9.2. Qualora il competente Ministero decida di finanziare un progetto con risorse inferiori di oltre il 20% a quelle richieste dal proponente, il cofinanziamento della Scuola è ridotto proporzionalmente e la differenza è recuperata a favore del bilancio della Scuola. Sono altresì recuperate a favore del bilancio della Scuola le risorse inizialmente previste a fronte di progetti non approvati dal Ministero.
- 9.3. Le risorse assegnate devono essere impegnate entro il termine di durata del progetto. Eventuali economie sono recuperate a favore del bilancio della Scuola alla scadenza del termine stesso.
- 9.4. Al fine di dichiarare la conclusione dei progetti, i responsabili degli stessi devono presentare alla Commissione Ricerca, per il tramite dell'Area Ricerca, una relazione conclusiva con l'indicazione dei risultati ottenuti.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, VARIE E FINALI

Art. 10

(Incompatibilità)

- 10.1. Il personale esterno alla Scuola non può beneficiare in alcun modo dei finanziamenti per Progetti Interni o Progetti Cofinanziati, salvo quanto previsto dall'art. 4.4..
- 10.2. I professori ed ricercatori che, dopo aver presentato una richiesta di finanziamento, cessino di appartenere alla Scuola per qualsiasi ragione (cessazione, trasferimento ecc.), sono esclusi dal finanziamento, ovvero decadono dalla fruizione di quanto eventualmente già finanziato.
- 10.3. I soggetti che usufruiscono di un finanziamento per progetti biennali o pluriennali non possono accedere, fino al completamento delle attività già finanziate, ad ulteriori finanziamenti per i progetti oggetto del presente regolamento.

Art. 11

(Disposizioni generali e di rinvio)

- 11.1. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento trovano applicazione, se compatibili, gli altri regolamenti della Scuola e la normativa generale.
- 11.2. I beni (strumentazioni, testi, diritti d'autore su opere dell'ingegno, ecc.) acquistati con risorse stanziare dalla Scuola sono inderogabilmente acquisiti al patrimonio della stessa, secondo le regole di inventariazione previste dalla normativa vigente. Non sono pertanto finanziabili acquisti di beni, strumentazioni ecc, in favore di terzi.

Art. 12

(Pubblicazione)

- 12.1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore della Scuola, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.